

Testo definitivo



COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO
(Provincia di Savona)

Ufficio Segreteria – tel. 0182/972210 – fax 0182/941870 –
email: segreteria@borghettosantospirito.gov.it

REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'AFFIDAMENTO E LA DISPERSIONE DELLE
CENERI

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 11/12/2013)

SOMMARIO

Art. 1	Oggetto e finalità
Art. 2	Dispersione delle ceneri -Volontà del defunto.
Art. 3	Incaricato della dispersione
Art. 4	Autorizzazione alla dispersione
Art. 5	Luoghi di dispersione
Art. 6	Modalità della dispersione
Art. 7	Incaricato dal Comune
Art. 8	Affidamento e conservazione delle urne cinerarie
Art. 9	Tariffe
Art. 10	Informazioni ai cittadini
Art. 11	Imposta di bollo
Art. 12	Modulistica
Art. 13	Norma finale

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'affidamento e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti nell'ambito dei principi di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) e della Legge Regione Liguria n. 24 del 4 luglio 2007 (disposizioni in materia di cremazione, affidamento e dispersione), della successiva legge regionale di modifica n. 4 del 11 marzo 2008 e del successivo Regolamento Regionale n. 1 del 11 marzo 2008.

2. Richiama altresì le norme e direttive compatibili di cui al DPR 285/90 (ordinamento di polizia mortuaria), alle Circ. MS 24/93 e Circ. MS n° 10/98e al DPR 254/03 (regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari).

3. Il presente Regolamento, per i suddetti aspetti connessi al decesso, in linea con la normativa vigente, ha il fine di salvaguardare i diritti di ogni persona, la dignità e la libertà di scelta, le convinzioni religiose e culturali, il diritto ad una corretta e adeguata informazione.

4. Il presente regolamento integra il regolamento comunale di polizia mortuaria.

Art. 2 - Dispersione delle ceneri -Volontà del defunto.

1. La scelta della dispersione delle ceneri è rimessa alla volontà del defunto manifestata in vita come segue:

a. disposizione testamentaria;

b. dichiarazione, certificata dal presidente, resa, al momento dell'iscrizione o successivamente, ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati;

Art.3- Incaricato della dispersione

1. La dispersione delle ceneri è eseguita dalla persona indicata dal defunto nella sua manifestazione di volontà.

Qualora la persona indicata fosse indisponibile o impossibilitata all'esecuzione, o in mancanza di espressa indicazione da parte del defunto, sono titolati all'esecuzione della dispersione nell'ordine:

a) coniuge;

b) figli;

c) altri familiari aventi diritto;

d) esecutore testamentario;

e) legale rappresentante della associazione per la cremazione a cui il defunto era iscritto;

f) personale appositamente autorizzato dal comune che esercita l'attività funebre.

Art. 4- Autorizzazione alla dispersione

1. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è concessa dal responsabile dello stato civile per le persone decedute nel territorio comunale.

2. Può essere altresì autorizzata la dispersione di ceneri che pervengono da altri comuni e di quelle tumulate nei cimiteri cittadini antecedentemente all'entrata in vigore del presente Regolamento, se pur deceduti in altri comuni, fatta salva l'espressa manifestazione di volontà del defunto risultante da testamento o da altra dichiarazione scritta successiva , secondo le modalità dell'art. 4 della L.R. n. 24 del 2007.

3. La dispersione autorizzata dal Comune di Borghetto Santo Spirito può avvenire esclusivamente in Liguria. Tuttavia, nel caso in cui la dispersione debba aver luogo in territorio di altro comune della Regione Liguria, l'autorizzazione potrà essere concessa solo dopo aver acquisito, a cura dei richiedenti, il nulla osta dal Comune in cui viene effettuata la dispersione;

4. La dispersione può essere autorizzata anche in Comune non appartenente alla Regione Liguria purché la Regione di appartenenza del comune di dispersione lo consenta e venga prodotta l'autorizzazione del comune di dispersione.

5. E' autorizzabile la traslazione delle ceneri al comune competente territorialmente quando la dispersione è richiesta su ambiti territoriali diversi da quello regionale.

6. Chi richiede l'autorizzazione alla dispersione deve presentare apposita domanda **al responsabile dello stato civile e dell'ufficio cimiteriale** in bollo nella quale vanno indicati:

- i dati anagrafici, la residenza del richiedente ed il titolo alla dispersione;
- i dati anagrafici del defunto;
- il luogo, tra quelli consentiti, ove le ceneri saranno disperse ;
- l'impegno ad effettuare la dispersione di norma entro 30gg dalla **constatazione dell'avvenuta consegna delle ceneri all'avente diritto.**
- la dichiarazione nella quale vengano indicate le modalità di smaltimento dell'urna **qualora non biodegradabile.**

Alla domanda devono essere allegati:

- a)** Il documento comprovante l'espressa volontà del defunto stesso;
- b)** L'autorizzazione, in originale, del proprietario dell'area privata ove vengono disperse le ceneri con dichiarazione che la dispersione non è oggetto di attività avente fine di lucro;
- c)** nelle ipotesi di cui ai commi 3- 4 del presente articolo le documentazioni ivi indicate per il rilascio della autorizzazione.

Art. 5 – Luoghi di dispersione

1. La dispersione delle ceneri è consentita unicamente nei seguenti luoghi:

a. Nel cinerario comune;

b. In mare, con interdizione delle zone già oggetto di divieti e/o limitazioni d'uso per effetto di provvedimenti adottati dall'Autorità Marittima e con il rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza della navigazione, con specifico riguardo alle dotazioni di bordo ed alla compatibilità delle unità utilizzate con le condizioni meteo-marine in atto alla data prefissata:

- a non meno di 300 metri dalla costa, dalla riva o dal porto d'approdo più vicino nei tratti antistanti il territorio comunale e liberi da natanti e manufatti e non è consentita nei tratti soggetti a campionamenti per l'idoneità alla balneazione, quando gli stessi sono effettuati;
- a non meno di 1000 metri dalla costa per tutto il periodo della stagione balneare;

c. In natura, mediante interrimento di urna biodegradabile, all'interno del territorio comunale, a non meno di 50 metri di distanza da manufatti stabili e a non meno di 50 metri dal perimetro di demarcazione di strade ed aree regolarmente percorribili :

- in aree esterne, pubbliche appositamente individuate dall'amministrazione comunale;
- in aree private, con il consenso scritto dei proprietari e dichiarazione che la dispersione non è oggetto di attività avente fine di lucro.

d. in aree naturali demaniali o soggette a particolari forme di tutela, con le modalità prescritte dall'Autorità amministrativa competente.

2. La dispersione è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'art. 3, comma 1, n. 8) del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e, ai fini della salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano, anche in tutte le zone di rispetto previste a tutela dei punti di captazione o derivazione, di salvaguardia, riferite alle acque superficiali, sotterranee, di falda o di pozzo da destinarsi al consumo umano come individuate dalla normativa vigente.

3. Per la dispersione in mare:

a) nel caso in cui gli interessati ritengano avvalersi di professionisti (Imprese di O.F.) è vietato l'utilizzo di unità da diporto ai sensi dell'art. 2 del Codice della nautica da diporto;

b) dovrà essere fatta, via fax all'Autorità Marittima, preventiva comunicazione che dovrà contenere ogni informazione utile (data, ora, zona di mare e mezzo nautico utilizzato).

Art.6 - Modalità della dispersione

1. Il Servizio competente rilascia al richiedente l'autorizzazione in bollo alla dispersione in cui andranno riportati:

- a)** il numero identificativo della autorizzazione alla dispersione;
- b)** i dati identificativi del defunto;
- c)** gli estremi dell'autorizzazione alla cremazione;
- d)** il soggetto deputato alla dispersione;
- e)** il luogo di dispersione;

2. Sarà altresì predisposto il verbale di consegna delle ceneri, **nel quale dovrà essere indicato anche l'incaricato del Comune ad assistere all'evento**, redatto in triplice copia: una per il Comune di decesso e due per il soggetto che deve effettuare la dispersione costituendo anche documento di accompagnamento per il trasporto. Detto verbale sarà sottoscritto dal responsabile **dei servizi cimiteriali** o suo delegato e dall'affidatario delle ceneri.

3. Copia del verbale dovrà essere integrato con data ed ora dell'avvenuta dispersione ed essere riconsegnata al Comune – **ufficio cimiteriale** - a cura dell'incaricato del Comune.

4. **L'avvenuta dispersione, con precisa indicazione di luogo, data ed ora, nonché dei soggetti presenti alla dispersione, dovrà risultare da apposita autodichiarazione ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n° 445/2000 da produrre al Comune da parte del soggetto che è stato addetto alla dispersione.**

5. La dispersione delle ceneri, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 24 del 2007, è effettuata esclusivamente in presenza del soggetto incaricato dal comune in cui è effettuata la dispersione. La dispersione è annotata in un'apposita sezione del registro dell'affidamento tenuto dal comune di decesso nel quale sono indicati: gli estremi dell'autorizzazione alla cremazione, i dati identificativi del soggetto autorizzato alla dispersione nonché il luogo, la data e l'ora in cui avviene la dispersione e il nulla osta del comune di dispersione.

6. Qualora le ultime volontà del defunto prevedano la dispersione per interrimento dell'urna contenenti le ceneri, queste ultime sono raccolte in apposita urna cineraria in materiale biodegradabile, con impressi i dati anagrafici e identificativi del defunto, la data del decesso e quella dell'avvenuta cremazione.

7. La dispersione in mare è consentita per affondamento dell'urna **solo se quest'ultima è costituita interamente da materiale biodegradabile.**

Art.7- Incaricato dal Comune

1. La dispersione delle ceneri, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 24 del 2007, è effettuata esclusivamente in presenza del soggetto incaricato dal comune in cui è effettuata la dispersione.

2. L'incaricato **dal Comune è individuato nelle persone dei lavoratori addetti al servizio cimiteriale.**

Art. 8 – Affidamento e conservazione delle urne cinerarie

1. La scelta dell'affidamento dell'urna contenenti le ceneri è rimessa alla volontà del defunto manifestata in una delle seguenti forme:

a. disposizione testamentaria;

b. in mancanza di disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra manifestazione di volontà da parte del defunto espressa in forma scritta, la volontà **del defunto** espressa dal coniuge **ai sensi**

dell'art. 47, D.P.R. n° 445/2000, o , in assenza, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74, 75, 76 e 77 del C.C. In caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

2. Il richiedente per l'affidamento delle ceneri **del defunto**, presenta un'istanza in bollo di affidamento contenente i seguenti dati:

- generalità del richiedente;
- generalità, luogo e data decesso del defunto;
- luogo di conservazione;
- la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, qualora l'affidatario non intendesse più conservarla;
- l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale della variazione della residenza entro il termine massimo di 5 giorni nonché eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, se diverso dalla residenza;
- che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza; la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri ed il consenso per eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
- la persona eventualmente incaricata a cui sarà consegnata l'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;

3. L'autorizzazione all'affidamento è rilasciata in bollo dal responsabile, o suo sostituto, del servizio stato civile.

4. Dell'affidamento delle ceneri per la custodia è predisposto apposito verbale a cura del servizio **cimiteriale**.

Art.9- Tariffe

Alla determinazione delle tariffe dei servizi a pagamento provvede la Giunta Comunale nell'ambito delle proprie competenze.

Art. 10 - Informazioni ai cittadini

Il Comune di Borghetto Santo Spirito promuove e favorisce l'informazione ai cittadini residenti sulle diverse pratiche funerarie, tramite gli organi di informazione e forme di pubblicità adeguate.

Art. 11 - Imposta di bollo

Tutte le istanze previste dal presente regolamento e le relative autorizzazioni sono soggette al pagamento dell'imposta di bollo.

Art. 12 - Modulistica

I moduli di richiesta sono disponibili per l'utenza oltre che presso gli uffici comunali anche sul sito del comune.

Art. 13 – Norma finale

Sono abrogate le norme del vigente regolamento comunale di polizia mortuaria in contrasto con quelle previste dal presente regolamento nonché le disposizioni in materia di affidamento delle ceneri approvate con deliberazione della G.C n.160 del 18.07.2005

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Legge n. 130 del 30.3.2001: Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”;
- Legge Regione Liguria n. 24/2007 : Disposizioni in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri;
- Legge Regione Liguria n. 4/2008: Modifiche alla Legge Regionale 4 luglio 2007 n. 24 (disposizioni in materia di cremazione, affidamento e dispersione ceneri);
- Regolamento regionale n. 1/2008: Regolamento in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 24/2007;
- D.P.R. 10.9.1990, n. 285: Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria;
- Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285, art.3, comma 1, numero 8 (Muovo codice della strada);
- Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali;
- D.P.R. 28.12.2000, n. 445: Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- D.P.R. n. 254 del 15.7.2003: Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179;
- CODICE CIVILE Art. 74 e segg.

Marca da bollo
€ 16.00

Al responsabile del servizio
stato civile - servizi cimiteriali
del Comune di
BORGHETTO SANTO SPIRITO

Io sottoscritta _____ nata a _____
il _____ residente a _____
Via _____ C.F. _____
in qualità di _____ del defunto

C H I E D O

il rilascio dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri di:

cognome/nome: _____
data di nascita: _____ luogo di nascita _____
decesso avvenuto a _____ il _____
residente in vita a _____

La manifestazione di volontà del defunto di disperdere le ceneri risulta dai seguenti atti o documenti allegati :

- ☐ estratto della disposizione testamentaria;
- ☐ dichiarazione di volontà del defunto resa per iscritto ;

Indico quale incaricato della dispersione:

Le ceneri verranno disperse nel territorio di _____:

- ☐ nel cinerario comune nei cimiteri comunali;
- ☐ in mare con utilizzo di un natante privato;
- ☐ in area pubblica/privata.

Se le ceneri vengono disperse fuori del territorio comunale:

nulla osta alla dispersione rilasciata dal Comune del luogo di dispersione _____

Se le ceneri vengono disperse fuori del territorio della Regione Liguria occorre anche produrre:

estratto della normativa che consente la dispersione di ceneri provenienti da comuni appartenenti ad altre Regioni;

Allego: fotocopia documento d'identità.

Borghetto Santo Spirito, li _____

I n fede